

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 86-39131/2011

OGGETTO: Progetto: *Recupero rifiuti pericolosi – soluzioni cupro ammoniacali provenienti da terzi*
Comune: *Moncalieri (TO)*
Proponente: *Alfachimici s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 28/07/2011 la Società Alfachimici s.r.l. con sede legale in Moncalieri (TO), Via Postiglione n.8, Codice Fiscale e Partita IVA 05823990014, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Recupero rifiuti pericolosi – soluzioni cupro ammoniacali provenienti da terzi*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ *n. 32 bis: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*
- in data 18/08/2011 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 28/09/2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

Rilevato che:**Localizzazione e stato di fatto**

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Moncalieri in Via Postiglione n. 8 ed identificata al foglio n. 48 mappali 87, 208, 210, 211;
- dal 1976 su tale sito viene svolta l'attività principale di ricerca e produzione di formulati chimici destinati all'industria elettronica e dei circuiti stampati professionali, ottenuti principalmente per mezzo di miscele;
- nel sito viene altresì svolta l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (codice CER 060314) provenienti da terzi consistenti in soluzioni di incisioni del rame, provenienti dai processi di incisione dei circuiti stampati (soluzioni cupro-ammoniacali); vengono recuperati rame sotto forma di ossido ed ammoniaca in soluzione acquosa in parte venduti ed in parte reintrodotti nel ciclo produttivo;
- tale attività è attualmente svolta in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 136 – 33677/2008 del 30/05/2008;
- sono presenti tre capannoni produttivi, nei quale si svolge l'intera attività produttiva e un capannone in affitto utilizzato per lo stoccaggio dei prodotti finiti;

Finalità dell'intervento e proposte progettuali

- al fine di rispondere all'esigenza di mercato viene richiesto di introdurre nel proprio ciclo produttivo anche il codice CER 060313* (codice pericoloso) con cui possono essere classificate le soluzioni cupro ammoniacali ritirate dall'azienda;
- non vengono richieste modifiche rispetto alle modalità di recupero autorizzate;
- le quantità richieste sono le seguenti:

codice CER	Stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t)
060313*	120	2.660
060314	10	220

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino;
- nota del Comune di Moncalieri;
- nota di SMAT s.p.a.;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- come già evidenziato, l'attività di gestione rifiuti è attualmente svolta in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 136 – 33677/2008 del 30/05/2008;
- con le modifiche proposte l'impianto andrebbe a ricadere al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla parte I del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10

tonnellate al giorno”;

- in data 22/06/2011 la Società Alfachimici s.r.l. ha presentato istanza ai sensi dell'art. 29 ter per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con nota prot n. 596262 del'11/07/2011 il Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino, autorità competente per il rilascio dell'AIA, ha sospeso i termini del procedimento fino alla conclusione delle procedure di VIA;
- a tal proposito si sottolinea che, secondo la definizione di impianto riportata all'art. 5 comma 1 lett. i-quater del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., la domanda di AIA deve considerare anche le attività accessorie svolte nello stesso luogo, che siano tecnicamente connesse con quella principale e che possano influire sulle emissioni e l'inquinamento; ne consegue che, constatata la connessione fra l' tutto lo stabilimento verrà sottoposto a procedura di AIA;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli e fasce di rispetto

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale non emerge la presenza di vincoli territoriali ed ambientali che insistono sull'area di progetto;

Pianificazione Comunale

- dal parere del Comune di Moncalieri si evince che l'intervento si colloca in zona del vigente P.R.G.C. classificata come area normativa Bp3 *“parte del territorio totalmente o parzialmente edificate, comprendenti aree occupate da impianti industriali, artigianali, commerciali e terziari esistenti, che si confermano nella loro ubicazione”;*
- in base alla classificazione di cui alla circolare 7LAP l'area si colloca in classe IIIB2 di rischio idrogeologico. Su tale aspetto il Comune di Moncalieri ha evidenziato che *“Pertanto le vasche di contenimento esistenti, previste per il recupero dei rifiuti in oggetto, dovranno essere adeguate, qualora non sufficienti, a contenere fenomeni di allagamenti a bassa energia con battenti d'acqua di 30-40 cm dal piano campagna (vedi punti 4.2 delle N.T.E. della Circolare esplicativa della Circolare 7/LAP). Tale prescrizione potrà comunque essere utilmente recepita nell'eventuale successiva procedura di AIA per l'impianto, in funzione delle decisioni assunte nella fase di Verifica ex LR 40/98”;*

Normativa Seveso

- nel parere del Comune di Moncalieri viene evidenziato che *“Il sito ricade nell'area di pianificazione di emergenza esterna della Industria a Rischio di Incidente Rilevante presente nelle immediate vicinanze (ILTE di Via Postiglione n. 30) con Decreto di Approvazione della Prefettura di Torino. A tale proposito si evidenzia che il Piano di Coordinamento della Provincia non ha attualmente individuato la presenza di tale impianto tra gli elaborati relativi alle Industrie a Rischio di Incidente Rilevante presenti sul territorio comunale. Eventuali ulteriori limitazioni e prescrizioni all'utilizzo dell'area sono pertanto rinviate all'adozione del Documento RIR da parte del Comune di Moncalieri”;*
- in sede di rilascio dell'AIA dovrà esser data evidenza, con riferimento a tutte le attività svolte nello stabilimento ivi compreso lo stoccaggio dei rifiuti classificati come pericolosi, della presenza di attività soggette ai disposti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;*
- si evidenzia che la Variante “Seveso” al PTC di adeguamento al d.m. 9 maggio 2001 approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010 ha stabilito

"Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" ai quali si dovrà dar evidenza già in fase di AIA, per quanto pertinente, nel caso si accerti la presenza di attività soggette ai disposti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;

- si evidenzia come nel caso specifico, per quanto è emerso in sede di istruttoria di verifica di VIA, si possono applicare i disposti di cui all'art. 20 delle n.d.a. della Variante Seveso al PTC "Per gli stabilimenti che vengano a ricadere nell'ambito di applicazione degli artt. 6 o 8 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. successivamente alla data di adozione della presente Variante unicamente per effetto di variazioni della normativa in materia di rischio di incidente rilevante o sostanze pericolose, si applicano le disposizioni previste per gli stabilimenti esistenti";
- sempre in sede di AIA dovrà essere anche verificata l'appartenenza dello stabilimento alla categoria "sotto-soglia" esplicitamente individuati dall'art. 19 della Variante stessa ed eventualmente adottare i relativi adempimenti;

3. dal punto di vista programmatico:

- l'intervento proposto nasce dall'esigenza della Società di adeguarsi alle modifiche normative intervenute in merito alla classificazione delle sostanze e preparati pericolosi che individuano le sostanze contenute nei rifiuti in argomento come pericolose (in particolare frasi di pericolo corrosivo ed ecotossico);
- il recupero di materia dai rifiuti è una delle priorità della direttiva europea n. 2008/98/CE: nel caso specifico il recupero di ammoniaca (riutilizzata all'interno del ciclo produttivo) e di ossido di rame venduto come prodotto consentono, da un lato di ridurre l'impiego di materia prima dall'altro una valorizzazione di un metallo avente un buon valore commerciale che altrimenti dovrebbe essere smaltito come fango, previo trattamento;

4. dal punto di vista progettuale e tecnico:

- si rileva che l'intervento non prevede la realizzazione di nuove strutture, impianti o l'impiego di nuove apparecchiature: non si ritiene necessario formulare, in questa fase, osservazioni di rilievo;
- tutto lo stabilimento verrà sottoposto a procedura di AIA e dunque in sede di tale procedimento verrà richiesto un livello di progettazione maggiore tale da consentire la rispondenza alle migliori tecniche disponibili anche rispetto al reparto produzione;
- in relazione alla linea di produzione occorre che vengano fornite informazioni sulle materie prime impiegate nella preparazione dei diversi formulati; in particolare, per ciascuna formulato, o almeno per ciascuna macrocategoria di prodotto, si chiede di associare le materie prime impiegate, specificando lo stato fisico delle sostanze elencate;

5. dal punto di vista ambientale:

- l'utilizzo dell'impianto per il trattamento di rifiuti pericolosi non modifica in modo significativo il quadro delle emissioni esistenti, non andando a determinare un impatto aggiuntivo rispetto alla situazione attuale; ovviamente, per quanto riguarda la rispondenza dell'impianto alle migliori tecniche disponibili, si rimanda alle valutazioni che verranno effettuate durante l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'AIA: durante tale fase potranno essere eventualmente valutati interventi migliorativi in grado di fornire ulteriori garanzie di prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

Dinamica acque superficiali

- relativamente a tale aspetto, si ritiene che le indicazioni fornite dal Comune sede dell'opera debbano essere estese all'intero stabilimento;
- occorre dunque che vengano individuate le "aree sensibili" dello stabilimento ovvero quelle aree in cui battenti idraulici (anche modesti) possano essere veicolo di eventuali contaminazioni delle acque superficiali ed effettuare verifiche del contenimento di eventuali battenti idrici in tali aree; si suggerisce di utilizzare per questo approfondimento i dati contenuti nello studio idrologico redatto a corredo del PRGC del Comune di Moncalieri;
- sulla base di tali verifiche le "aree sensibili" individuate dovranno essere adeguate qualora i presidi ad oggi esistenti non siano sufficienti a contenere fenomeni di allagamenti a bassa energia con battenti d'acqua di 30-40 cm dal piano campagna così come indicato dal Comune di Moncalieri;

Emissioni in atmosfera

- l'autorizzazione alle emissioni attualmente vigente, rilasciata ai sensi dell'art 12 del D.P.R. 203/88, è in scadenza alla fine del 2011; le emissioni in atmosfera dell'intero stabilimento verranno riautorizzate nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA;
- la relazione tecnica, con descrizione nel dettaglio delle operazioni svolte nello stabilimento, degli impianti impiegati e dei loro dimensionamenti, dovrà essere integrata, con quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0 , che contiene tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni;
- tale modulistica, approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, è scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo:
http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/index;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- è stata rilasciata da parte di SMAT autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali; sempre SMAT, quale autorità competente, ha approvato il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R; tali autorizzazioni/approvazioni verranno ricomprese nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AIA;
- in occasione dell'ultimo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico è stato fatto da SMAT uno studio approfondito dei processi che portano alla formazione degli scarichi in fognatura;
- dalle valutazioni effettuate sui processi e sui dati storici sono emersi andamenti anomali degli inquinanti e della conducibilità elettrica nei reflui che nei campioni fiscali sono sempre risultati molto inferiori alle attese;
- in particolare sono stati riscontrati abbattimenti degli inquinati, anche per analiti tipo cloruri e solfati non sensibili con il processo di depurazione adottato, tra gli stadi di sedimentazione e le fasi di accumulo finale e scarico, non giustificabili dal normale andamento del processo di depurazione;
- a seguito della suddetta analisi con la Società Alfachimici è stato valutato di normalizzare la situazione introducendo delle deroghe proprio per i parametri che non risultano sensibili al processo depurativo;
- un'altra criticità emersa, che però non è stata affrontata in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, è quella relativa al sedimentatore utilizzato nel processo depurativo; ci sono diversi elementi che fanno pensare che il suddetto decantatore non sia idoneo;

- nei campioni di studio fatti negli anni dopo la sedimentazione la concentrazione di rame presente variava da un minimo di 6 a un massimo di 18 mg/l a seguito di leggere perdite di fango per poi risultare non rilevabile sullo scarico finale;
 - la capacità della vasca è notevole ma la forma di parallelepipedo regolare e la mancanza di una tramoggia fa prevedere difficoltà nell'estrazione omogenea dei fanghi;
 - la vasca è stata progettata quando si prevedeva di dover trattare circa 40 – 50 mc giorno, mentre attualmente si trattano circa 100 mc/giorno;
 - i fiocchi di solfuro di rame risultano molto leggeri e quindi scarsamente sedimentabili, in letteratura per sedimentatori statici per impianti di tipo chimico fisico le indicazioni sono di prevedere almeno quattro ore di tempo di permanenza idraulico, con le portate attuali pertanto l'impianto dovrebbe lavorare su due turni.
 - da più parti è indicato l'impianto lavora in discontinuo e gli arrivi non sono omogeneamente distribuiti nel tempo, il che fa presumere che possano esserci delle punte di carico
 - nel 2001 l'impianto di depurazione è stato completamente rivisto senza però intervenire sul sedimentatore
- si ritiene opportuno richiedere:
- un'approfondimento sulla funzionalità del decantatore finale ed una verifica dell'impermeabilizzazione delle vasche interrato che fungono da stoccaggio dei reflui da trattare e del sedimentatore secondario in quanto non risulta che siano stati fatti interventi in tal senso dall'anno di costruzione (1986);
 - una relazione con la descrizione dei processi produttivi che portano alla formazione degli scarichi o che prevedono utilizzo e lo scarico di acqua, con indicazione dei flussi in gioco e la valutazione dei fattori produttivi che possono influire nella composizione quali-quantitativa dei reflui;

Ritenuto che:

- sulla base della definizione di impianto riportata nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i., tutto lo stabilimento verrà sottoposto a procedura di AIA;
- la domanda ha ad oggetto l'esercizio di un'attività di gestione rifiuti pericolosi in un impianto già esistente ed attualmente autorizzato ad effettuare la stessa attività su rifiuti non pericolosi (stessa tipologia, codice specchio rispetto a quello richiesto) in virtù del provvedimento di autorizzazione in essere;
- dal punto di vista formale ci si trova di fronte ad una nuova attività di gestione rifiuti, dal punto di vista sostanziale l'intervento proposto si configura come l'utilizzo di un impianto interamente esistente per il trattamento della stessa tipologia di rifiuto che, in ragione di concentrazioni di determinate sostanze superiori ad un limite previsto dalla norma, assume la qualifica di pericoloso.
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

- occorre in generale un livello di progettazione maggiore tale da consentire la rispondenza alle migliori tecniche disponibili anche rispetto al reparto produzione;
- in relazione alla linea di produzione occorre che vengano fornite informazioni sulle materie prime impiegate nella preparazione dei diversi formulati; impiegate nella preparazione dei diversi formulati; in particolare, per ciascun formulato, o almeno per ciascuna macrocategoria di prodotto, si chiede di associare le materie prime impiegate, specificando lo stato fisico delle sostanze elencate;
- la relazione tecnica, con descrizione nel dettaglio le operazioni svolte nello stabilimento, degli impianti impiegati e dei loro dimensionamenti, dovrà essere integrata, con quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0, che contiene tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni, scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo: http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/index;
- fornire un approfondimento sulla funzionalità del decantatore finale ed una verifica dell'impermeabilizzazione e dell'integrità delle vasche interraste che fungono da stoccaggio dei reflui da trattare e del sedimentatore secondario; se da tali verifiche dovessero evidenziarsi danneggiamenti alle impermeabilizzazioni ed ai manufatti medesimi, si dovrà procedere con prove analitiche al fine di appurare possibili contaminazioni nell'area;
- fornire una relazione con la descrizione dei processi produttivi che portano alla formazione degli scarichi o che prevedono utilizzo e lo scarico di acqua, con indicazione dei flussi in gioco e la valutazione dei fattori produttivi che possono influire nella composizione quali-quantitativa dei reflui;
- dovrà esser data evidenza, con riferimento a tutte le attività svolte nello stabilimento ivi compreso lo stoccaggio dei rifiuti classificati come pericolosi, della presenza di attività soggette ai disposti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
- nel caso si accerti la presenza di attività soggette ai disposti di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. si dovrà dar evidenza, per quanto pertinente, ai "Requisiti minimi in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" stabiliti nella Variante "Seveso" al PTC di adeguamento al d.m. 9 maggio 2001 approvata con deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010;
- dovrà essere anche verificata l'appartenenza dello stabilimento alla categoria "sotto-soglia" esplicitamente individuati dall'art. 19 della dalla Variante stessa ed eventualmente adottare i relativi adempimenti;
- individuare le "aree sensibili" dello stabilimento come in precedenza descritte ed effettuate verifiche del contenimento di eventuali battenti idrici in tali aree; si suggerisce di utilizzare, per questo approfondimento, i dati contenuti nello studio idrologico redatto a corredo del PRGC del Comune di Moncalieri;
- sulla base di tali verifiche le "aree sensibili" individuate dovranno essere adeguate qualora i presidi ad oggi esistenti non siano sufficienti, a contenere fenomeni di allagamenti a bassa energia con battenti d'acqua di 30-40 cm dal piano campagna così come indicato dal Comune di Moncalieri;
- occorre definire la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- dovranno essere effettuati tutti i monitoraggi previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale che verrà rilasciata a seguito del presente provvedimento;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Recupero rifiuti pericolosi – soluzioni cupro ammoniacali provenienti da terzi”* presentato dalla Società Alfachimici s.r.l. con sede legale in Moncalieri (TO), Via Postiglione

n.8, Codice Fiscale e Partita IVA 05823990014, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 27/10/2011

La Dirigente del Servizio

dott.ssa Paola Molina

(f.to in originale)